

Rilascio passaporti e carte d'identità nuove disposizioni relative al rilascio

Ordinanza sull'introduzione del passaporto 2010 del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2, 15 lettera d e 16 della legge del 22 giugno 2002¹ sui documenti d'identità (LDI),

ordina:

Art. 1 Passaporto 2010

¹ A partire dal 1° marzo 2010 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2010).

² A partire dal 1° marzo 2010 va rilasciato soltanto il passaporto 2010.

Art. 2 Passaporto 2003 e passaporto 2006

¹ Le richieste di rilascio di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 possono essere presentate presso la competente autorità richiedente al massimo fino al 15 febbraio 2010.

² Le autorità di rilascio registrano le richieste per la produzione di un passaporto 2003 o di un passaporto 2006 nel sistema d'informazione per documenti d'identità al massimo fino al 23 febbraio 2010 e le sbloccano entro tale data per la produzione.

³ Chiunque intende richiedere un passaporto 2006 deve presentarsi personalmente presso l'autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici entro il 23 febbraio 2010. È possibile abbreviare il termine di 5 giorni di cui all'articolo 17a dell'ordinanza del 20 settembre 2002² sui documenti d'identità.

Art. 3 Richieste di un passaporto 2010

¹ Le richieste di rilascio di un passaporto 2010 possono essere presentate a partire dal 24 febbraio 2010 presso l'autorità di rilascio competente.

² È possibile presentarsi personalmente presso le autorità di rilascio per la registrazione dei dati biometrici a partire dal 1° marzo 2010.

Art. 4 Rappresentanze svizzere all'estero

¹ Se al momento dell'entrata in vigore, il 1° marzo 2010, della revisione parziale della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità, le rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere non sono ancora in grado, per motivi tecnici, di rilasciare i passaporti 2010, le persone immatricolate presso tali autorità possono, durante il periodo di transizione e di comune accordo con la propria autorità di rilascio competente, richiedere i passaporti 2010 presso un'altra autorità di rilascio all'estero.

² Passaporti provvisori e carte d'identità possono essere richieste presso tutte le autorità di rilascio all'estero.

¹ RS 143.1

² RS 143.11

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010

Centri registrazione documenti d'identità biometrici Cantone Ticino

Comune	Indirizzo	Telefoni
Lugano	Via della Posta 8, Stabile Ex-Dogane Via Sara Frontini 1, Ex Casa Comunale Viganello Via Pian Scairolo 24, Ex Casa Comunale Pambio-Noranco	058/866.64.64
Locarno	Via alla Morettina 9, CPI	091/756.31.54
Mendrisio	Via Municipio 13	091/640.31.28
Biasca	Via Lucomagno 14	091/874.39.15

Comune	Indirizzo	Telefoni
Bellinzona	Via Lugano 4	091/814.73.01

Rilascio carta d'identità

Dal 26 febbraio 2010 la carta d'identità non verrà più rilasciata dalla cancelleria comunale tramite il formulario, ma bisognerà presentarsi presso uno dei centri di registrazione.

Per ulteriori informazioni in merito al passaporto consultare il sito www.passaportosvizzero.ch